



SO.CREM

Società per la Cremazione dei Cadaveri - Savona

ADERENTE A F.I.C. Federazione italiana Cremazione

ADERENTE a U.C.E. Unione Cremazionista Europea



STATUTO SOCIALE

APPROVATO DALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 20 MAGGIO 2015

APPROVATO CON DECRETO REGIONE LIGURIA N. 2027 del 27 luglio 2015, Registro Regionale delle Persone Giuridiche

APPROVATO CON DECRETO REGIONE LIURIA N. 4039 del 14 dicembre 2015, Registro Regionale del Terzo Settore, sezione delle Associazioni di Promozione Sociale.

1

Articolo 1 - (Denominazione e sede) - SOCREM – Società per la Cremazione dei Cadaveri – Savona, costituita come ente morale con R.D. 17/7/1913 al n. 995, registrata alla Corte dei Conti il 25/8/1913 al n. 201, avente personalità giuridica con decreto n. 62 del 27/4/1985 è ora un'associazione di promozione sociale, ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n.383 e della legge regionale 6 dicembre 2012, n.42. La sede legale dell'Associazione è in Savona.

Le finalità statutarie dell'Associazione si esauriscono nell'ambito della Regione Liguria.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Articolo 2 - (Scopo) - L'Associazione non ha fini di lucro, svolge attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi nel pieno rispetto delle libertà e dignità degli associati, secondo i principi di democrazia ed uguaglianza.

Scopi dell'Associazione sono in particolare:

- la raccolta e la conservazione dei documenti attestanti la volontà degli associati di essere cremati e la eventuale destinazione delle ceneri;
- la raccolta, la custodia e l'attestazione delle eventuali disposizioni di fine vita degli Associati, quali, ad esempio, il loro testamento biologico;
- la conservazione delle ceneri come culto della memoria, oppure, alternativamente, la dispersione delle ceneri o l'affidamento di queste a familiari o ad altre persone designate dall'associato nelle dichiarazioni di volontà sopra citate;
- la diffusione della pratica della cremazione dei cadaveri, intesa come manifestazione di civiltà e di progresso sociale, anche tramite la promozione di iniziative di carattere sociale e culturale;
- l'assunzione di idonee iniziative rivolte alla realizzazione, la manutenzione e la gestione di aree crematorie, cinerari, sale del commiato nel rispetto della normativa vigente, nonché promuovere presso gli Enti preposti la creazione di piani regolatori cimiteriali;
- la promozione di studi storici e ricerche sulla cremazione;
- la pubblicazione di libri, riviste, saggi o opuscoli sulla cremazione anche mediante iniziative culturali proprie o di altre istituzioni;

- l'assunzione di iniziative nel campo della solidarietà; a titolo esemplificativo, interventi rivolti ad affrontare i problemi derivanti dalle condizioni di indigenza dei soci, dalla loro solitudine o dalla malattia;
- la partecipazione, nelle forme meglio viste, ad altre società per la cremazione, nei limiti previsti dalla legge.

Articolo 3 - (Attività) - Al fine di perseguire gli scopi istituzionali, l'Associazione si avvale in modo prevalente delle prestazioni personali e volontarie dei propri aderenti e può organizzare le attività necessarie a raggiungere gli scopi di cui all'art. 2

Articolo 4 - (Soci) - Sono ammessi a fare parte dell'Associazione tutti coloro i quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento ed accettino le regole adottate attraverso lo statuto ed i regolamenti interni.

L'ammissione all'Associazione è disposta dal Consiglio Direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale questi è tenuto ad indicare le proprie complete generalità. Il trattamento dei dati personali acquisiti all'atto dell'iscrizione all'Associazione nonché nel corso del rapporto associativo è finalizzato all'instaurazione ed alla gestione del vincolo associativo; tali dati non possono essere diffusi senza espressa autorizzazione dell'interessato, fatte salve le comunicazioni richieste per gli adempimenti di legge e per la stipula di polizze assicurative.

Gli Associati si suddividono in: Ordinari, Sostenitori, Benemeriti.

Sono Associati Ordinari coloro che pagano la quota di iscrizione ed i contributi sociali nella misura fissata dall'Assemblea Ordinaria annuale oppure la quota vitalizia. Sono Associati Sostenitori coloro che versano la quota o il contributo in misura maggiorata.

Sono Associati Benemeriti coloro che si sono resi tali per contributi finanziari o per contributi di altra natura di particolare importanza a favore dell'Associazione. La qualifica di Associato Benemerito si acquisisce a seguito della proposta del Consiglio Direttivo, approvata dall'Assemblea Ordinaria annuale a maggioranza semplice.

Gli aspiranti Associati devono presentare la domanda di iscrizione alla Società, accettando il presente Statuto ed i Regolamenti Interni approvati, corredata di dichiarazione scritta di proprio pugno dalla quale risulti chiara ed esplicita la volontà che la propria salma venga cremata. L'iscrizione sarà ratificata dal Consiglio di Direttivo nella prima riunione successiva alla presentazione della richiesta.

Può iscriversi ogni persona, senza distinzione di sesso, etnia, lingua, religione, opinione politica, condizioni personali e sociali che abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia capace di intendere e volere.

Coloro che non hanno raggiunto il diciottesimo anno di età, possono essere iscritti alla Società, attraverso la sottoscrizione della richiesta da parte di almeno un genitore cui spetta la potestà genitoriale o del tutore.

Ogni Associato deve provvedere al pagamento della quota associativa annuale, a mezzo di un versamento da effettuarsi entro i primi sei mesi dell'anno cui si riferisce. L'importo della quota associativa viene stabilito dal Consiglio Direttivo che lo sottopone alla ratifica dell'assemblea degli Associati. Gli Associati possono provvedere, in alternativa, al versamento una tantum (quota vitalizia) della quota associativa, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo. L'Associato che non ha provveduto al versamento delle quote sociali per due anni consecutivi, viene automaticamente cancellato dall'elenco degli Associati con decorrenza dal termine del triennio, salvo diverse motivate deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Il recesso o la cancellazione dalla Associazione non comporta alcun diritto di rimborso delle quote versate a qualsiasi titolo.

Non è ammessa l'adesione temporanea all'Associazione; la quota associativa non è trasmissibile.

Articolo 5 - (Diritti e doveri dei soci) - Tutti i soci maggiorenni in regola con il versamento delle quote sociali hanno diritto di informazione e di controllo secondo quanto previsto dalle leggi e dal presente statuto; in particolare, i soci hanno diritto di accesso a documenti, deliberazioni, bilanci, rendiconti e registri dell'Associazione. Gli Associati, inoltre, hanno diritto di avvalersi dei servizi dell'Associazione; di partecipare, con diritto di voto, alle assemblee ordinarie e straordinarie ed intervenire su tutti gli argomenti all'ordine del giorno; di partecipare, con il proprio voto, all'elezione del consiglio direttivo ed all'elezione del revisore dei conti e del Collegio dei Probiviri; di essere eletti negli organi sociali se iscritti da almeno sei mesi.

Il socio volontario avrà diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata in nome e per conto dell'Associazione.

L'Associazione può, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

Il comportamento del socio verso gli altri aderenti e verso l'esterno dell'Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed improntato a principi di correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente statuto e delle linee programmatiche emanate.

Gli Associati hanno diritto che il proprio cadavere sia cremato e, se espressa tale volontà, che le proprie ceneri vengano disperse in osservanza delle leggi e dei regolamenti in materia vigenti al momento del decesso.

Gli Associati, in regola con il versamento delle quote, hanno diritto a che venga versata a favore dei loro eredi da parte dell'Associazione una somma a titolo di rimborso parziale o totale delle spese relative alla cremazione, secondo le modalità e nei termini indicati nel Regolamento Interno. Detto rimborso potrà avvenire soltanto per le motivazioni sopra indicate, senza che gli eredi possano vantare restituzioni di somme versate a qualunque altro titolo differente.

Articolo 6 - (Recesso ed esclusione del socio) - Ogni Associato può dichiarare la propria volontà di recedere dall'Associazione con comunicazione scritta da indirizzare al Presidente presso la sede Sociale a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o all'indirizzo pec dell'Associazione; la decorrenza del recesso è immediata, ovvero dal momento della ricezione dello stesso.

Il socio può essere escluso dall'Associazione nei seguenti casi:

- a) mancato pagamento della quota sociale protrattosi per due anni consecutivi dal termine di versamento richiesto;
- b) gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'Associazione.

L'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea; la deliberazione di esclusione, contenente le motivazioni del provvedimento, è comunicata per iscritto all'interessato il quale ha diritto di replicare alle contestazioni.

I soci receduti e/o esclusi non possono richiedere la restituzione dei contributi versati né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Articolo 7 - (Organi sociali) - Gli organi dell'Associazione sono:

- a) Assemblea dei soci;
- b) Consiglio Direttivo;
- c) Presidente;
- d) Revisore dei conti;
- e) Collegio dei Probiviri.

Tutte le cariche associative sono elettive.

Articolo 8 - (Assemblea dei soci) - L'Assemblea è organo sovrano dell'Associazione. E' costituita da tutti gli Associati ordinari, sostenitori e benemeriti in regola con il versamento delle quote. Ogni socio ha diritto ad esprimere un solo voto e può presentare un massimo di 3 deleghe.

4

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o da un suo delegato nominato tra i membri del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea è convocata mediante:

1. avviso scritto da inviare con lettera, fax, e-mail o telegramma agli associati, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con modalità stabilite dal Regolamento Interno.
2. avviso affisso nei locali della sede almeno venti giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Gli avvisi di convocazione debbono contenere la data, l'ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione.

L'Assemblea è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci almeno una volta all'anno entro il 30 giugno di ogni anno, è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi il giorno successivo alla prima, qualunque sia il numero dei presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei presenti o rappresentati per delega.

L'Assemblea ordinaria ha competenza a deliberare sui seguenti aspetti:

1. elezione del Consiglio Direttivo e del Revisore dei Conti e del Collegio dei Probiviri;
2. approvazione del bilancio preventivo e consuntivo annuale, predisposti dal Consiglio Direttivo;
3. approvazione dell'entità della quota sociale annua, stabilita dal Consiglio Direttivo;
4. ratifica delle esclusioni dei soci deliberate dal Consiglio Direttivo;
5. approvazione del programma annuale dell'Associazione, elaborato e proposto dal Consiglio Direttivo;
6. approvazione della relazione sull'andamento morale della Associazione;
7. discussione e deliberazione su qualsiasi argomento di carattere sociale posto all'ordine del giorno dal Consiglio Direttivo o proposto da almeno un decimo degli Associati;
8. ratifica dei regolamenti interni o delle modifiche ai regolamenti interni vigenti predisposti dal Consiglio Direttivo.
9. nomina dei soci benemeriti proposti dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea straordinaria è convocata per la modifica dello statuto, la deliberazione di trasferimento della sede legale o dello scioglimento dell'Associazione, nonché ogni qual volta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o su richiesta di un terzo dei Consiglieri in carica oppure di un decimo degli Associati aventi diritto di voto o dal Revisore dei Conti.

L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi il giorno successivo alla prima, qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei presenti o rappresentati per delega, fatta eccezione per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell'Associazione che sono assunte con il voto favorevole dei tre quarti dei Soci.

Le votazioni, tanto nell'assemblea Ordinaria che Straordinaria, sono espresse con voto palese tranne quelle relative ad aspetti riguardanti le persone o in ogni caso in cui l'Assemblea lo ritenga opportuno.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale, redatto dal Segretario o da un componente dell'Assemblea appositamente nominato. Il predetto verbale potrà essere redatto in forma sintetica; il regolamento potrà determinare forme diverse, anche con supporti tecnologici, per la verbalizzazione. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dall'estensore ed è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Segretario nella sede dell'Associazione. Ogni socio ha diritto a consultare i verbali delle sedute ed a chiederne copia.

Articolo 9 - (Consiglio Direttivo) - L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo eletto dall'Assemblea e composto di 7 membri, eletti dall'Assemblea Ordinaria degli Associati, con le modalità stabilite dal regolamento interno.

I membri del Consiglio Direttivo restano in carica 3 anni e sono rieleggibili.

La convocazione del Consiglio Direttivo è decisa dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata da un terzo dei membri del Consiglio Direttivo stesso. Il Consiglio Direttivo:

1. compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
2. elegge alla prima riunione utile il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e l'Economo Cassiere dell'Associazione;
3. stabilisce e presenta all'Assemblea l'entità della quota sociale annua e di quella vitalizia;
4. redige e presenta all'Assemblea il programma annuale delle attività dell'Associazione;
5. redige e presenta all'Assemblea il bilancio preventivo e d'esercizio annuale;
6. delibera l'ammissione dei nuovi associati;
7. delibera l'esclusione dei soci, salva successiva ratifica dell'Assemblea;
8. redige i regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione e li sottopone per la ratifica all'Assemblea, curandone il rispetto;
9. eventualmente assume o stipula contratti di collaborazione con il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio e dalle normative vigenti;
10. propone all'Assemblea la nomina di Associati Benemeriti.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni tre mesi e ogni volta se ne presenti la necessità ed è convocato senza formalità dal Presidente o dal Vice Presidente. E' inoltre convocato quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite con la presenza della maggioranza dei suoi membri. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti con voto consultivo.

I lavori del Consiglio Direttivo vengono verbalizzati dal Segretario in forma sintetica; può essere utilizzato anche ogni strumento informatico per la redazione integrale del verbale dei lavori. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo rimangono depositate nella sede dell'Organizzazione a disposizione degli aderenti per la libera consultazione.

L'assenza ingiustificata per tre riunioni consecutive da parte di un Consigliere comporta la decadenza dalla carica; la decadenza viene deliberata dal Consiglio Direttivo nella prima riunione utile e viene successivamente comunicata formalmente al Consigliere decaduto.

In caso di cessazione della carica o dimissioni di uno dei suoi componenti il Consiglio Direttivo provvede alla relativa sostituzione facendo ricorso al primo dei candidati alla carica di consigliere risultato non eletto, ove non fosse possibile far ricorso a tale modalità il Consiglio provvederà alla sostituzione con una nuova elezione da sottoporre alla prima assemblea utile per la ratifica

In caso di cessazione della carica o dimissioni del Presidente questi viene sostituito dal Vice Presidente sino alla convocazione del primo Consiglio Direttivo che provvederà alla elezione del nuovo Presidente. In mancanza del Vice Presidente il Presidente uscente o dimissionario è sostituito dal Consigliere più anziano. Il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, L'Economista Cassiere ed i Consiglieri non percepiscono emolumenti per l'attività svolta, salvo i rimborsi delle spese sostenute per l'esercizio della detta attività, preventivamente autorizzate.

Articolo 10 - (Presidente dell'Associazione) - Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri, resta in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione; può assumere atti che rivestano carattere di urgenza, salvo darne comunicazione alla prima riunione utile del Consiglio Direttivo che deve provvedere alla loro ratifica.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo, sia in caso di convocazione ordinaria sia straordinaria.

Dispone dei fondi sociali con provvedimenti controfirmati dall'Economista Cassiere.

Articolo 11 - (Vice Presidente dell'Associazione) - Il Vice Presidente dell'Associazione sostituisce il Presidente in caso di assenza o di legittimo impedimento di questi.

Articolo 12 - (Segretario) - Il Segretario svolge compiti di natura amministrativa ed organizzativa, redige i verbali delle riunioni, compie tutte le mansioni delegate dal Presidente.

Articolo 13 - (Economista Cassiere) - L'Economista Cassiere conserva i libri contabili ed i bilanci. E' delegato a provvedere alle spese da pagarsi su mandato del Consiglio Direttivo e alla riscossione delle entrate. Al termine di ogni trimestre sottopone un rendiconto alla ratifica del Consiglio Direttivo.

Articolo 14 - (Revisore dei Conti) - Il Revisore dei Conti è eletto dall'Assemblea dei soci tra una rosa di candidati proposta dal Consiglio Direttivo che deve possedere i requisiti richiesti dalla legge per svolgere tale incarico ed essere scelto tra tutti coloro che sono iscritti nell'apposito Registro.

Il Revisore dei Conti resta in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il Revisore dei Conti esercita le funzioni previste dagli articoli 2403 e seguenti del codice civile.

Il Revisore dei Conti agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali o su segnalazione sottoscritta anche da un solo socio.

Il Revisore dei Conti riferisce annualmente all'Assemblea attraverso relazione scritta da allegare al bilancio.

Articolo 15 - (Collegio dei Probiviri) - Il Collegio dei Probiviri viene eletto dall'Assemblea degli Associati tra una rosa di candidati, scelti anche tra i non soci, al fine di garantire imparzialità ed equità, e dura in carica tre anni. I membri possono essere rieletti.

E' composto da tre membri; all'interno del Collegio viene eletto il Presidente.

Ha competenza a conoscere e decidere in ordine alle controversie insorte tra gli associati, tra i soci ed il Consiglio Direttivo e tra i singoli componenti del Consiglio Direttivo ed il Consiglio stesso relative alla loro presenza ed attività all'interno dell'Associazione

Ha poteri di natura disciplinare nei confronti degli associati che si siano resi responsabili di atti incompatibili con la posizione da loro rivestita all'interno dell'organizzazione e ne può proporre l'esclusione all'Assemblea o l'applicazione di sanzioni così come indicate nel Regolamento. Il Collegio dei Probiviri delibera in maniera definitiva, secondo i principi di equità e giustizia, sulle controversie insorte tra i soci, fatto salvo quanto previsto dall'art. 24 del Codice Civile. La decisione del Collegio deve essere comunicata al socio ed al Consiglio con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Adempiuta tale formalità il parere diventa esecutivo.

I membri del Collegio dei Probiviri non percepiscono emolumenti per l'attività svolta, salvo i rimborsi delle spese sostenute per l'esercizio della detta attività.

Articolo 16 - (Mezzi finanziari) - L'Associazione è dotata di autonomia patrimoniale ed amministrativa e trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:

- a) quote sociali e contributi degli associati, nell'entità stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo ed approvata dall'Assemblea;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o Istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione europea e di Organismi internazionali;
- e) entrate derivanti dalla prestazione di servizi convenzionati;
- f) erogazioni liberali di associati e di terzi;
- g) proventi derivanti da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

L'amministrazione del patrimonio spetta al Consiglio Direttivo dell'Associazione.

L'Associazione è tenuta a conservare, per almeno tre anni, la documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche derivanti da: eredità, donazioni e legati, contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o Istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari, contributi dell'Unione europea e di Organismi internazionali, entrate derivanti dalla prestazione di servizi convenzionati.

L'Associazione è, inoltre, tenuta a conservare per lo stesso periodo, la documentazione riguardante le erogazioni liberali di associati e di terzi, se finalizzate alle detrazioni d'imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile.

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, l'Associazione, dopo la liquidazione, ha l'obbligo di devolvere il patrimonio residuo a fini di utilità sociale.

I proventi derivanti dalle attività, gli eventuali utili, fondi, riserve di capitale ed avanzi di gestione non possono essere distribuiti tra gli associati ed i collaboratori neppure in modo indiretto durante la vita dell'Associazione, fatte salve la destinazione o la distribuzione imposte per legge.

Articolo 17 - (Esercizio sociale e bilancio) - L'esercizio sociale è compreso tra il primo gennaio e il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio consuntivo è predisposto dal Consiglio Direttivo, è depositato presso la sede dell'Associazione almeno venti giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni associato.

L'Assemblea di approvazione del bilancio deve tenersi entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvi casi eccezionali, in ricorrenza dei quali può tenersi entro e non oltre 9 mesi.

Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti.

L'eventuale avanzo di gestione non può essere distribuito tra gli associati ma deve essere reinvestito a favore di attività istituzionali previste nello statuto dell'Associazione.

Articolo 18 - (Scioglimento dell'Associazione) - La deliberazione di scioglimento dell'Associazione è assunta dall'Assemblea in convocazione straordinaria, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

La devoluzione del patrimonio residuo è effettuata con finalità di pubblica utilità.

Articolo 19 - (Disposizioni finali) - Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.